

(N. 2254)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1957 (V. Stampato n. 3155)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
(PELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze  
(ANDREOTTI)

e col Ministro del Bilancio  
(ZOLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 18 NOVEMBRE 1957

Approvazione ed esecuzione del regolamento concernente l'applicazione ai cittadini svizzeri delle imposte straordinarie sul patrimonio, allegato al Rapporto adottato ad Aix-en-Provence il 31 ottobre 1956 dalla Commissione permanente di conciliazione tra l'Italia e la Svizzera istituita in virtù del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario, concluso a Roma il 20 settembre 1924 tra l'Italia e la Svizzera e reso esecutivo con regio decreto 15 gennaio 1925, n. 23.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È approvato il regolamento concernente l'applicazione ai cittadini svizzeri delle imposte straordinarie sul patrimonio, allegato al Rapporto adottato ad Aix-en-Provence il 31 ottobre 1956 dalla Commissione permanente di conciliazione tra l'Italia e la Svizzera istituita in

virtù del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma il 20 settembre 1924 tra l'Italia e la Svizzera e reso esecutivo con regio decreto 15 gennaio 1925, n. 23.

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Regolamento suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

## ALLEGATO

ALLEGATO AL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE  
PERMANENTE DI CONCILIAZIONE ITALO-SVIZZERA

La Commissione permanente di conciliazione italo-svizzera propone ai Governi italiano e svizzero il seguente regolamento della controversia sorta fra di loro riguardo all'applicazione ai cittadini svizzeri dell'imposta italiana straordinaria sul patrimonio:

## ART. I.

Saranno ammessi ai benefici previsti agli articoli dal II al V i contribuenti svizzeri che, alla data del 28 marzo 1947, si trovassero nelle condizioni qui di seguito indicate:

a) le persone fisiche di nazionalità svizzera, che non abbiano nello stesso tempo la nazionalità italiana, qualunque sia il loro domicilio o la loro residenza;

b) le società di persone costituite in Svizzera e secondo il diritto svizzero;

c) le società di capitali e gli altri enti morali costituiti secondo il diritto svizzero e che abbiano la loro sede in Svizzera.

## ART. II.

1. — Ai contribuenti svizzeri indicati all'articolo I è concesso un termine straordinario di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per:

presentare una dichiarazione che indichi tutti i loro beni imponibili in conformità alla legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, oppure, confermare o completare la dichiarazione che avessero già presentata.

2. — Le dichiarazioni di cui al numero precedente devono essere presentate agli uffici italiani competenti giusta l'articolo 45 della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203. I detti uffici procederanno alle tassazioni in conformità alla legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, ed alle disposizioni del presente regolamento; in caso di disaccordo con il contribuente svizzero, trasmetteranno la pratica al Ministero delle finanze, Direzione generale per la finanza straordinaria, a Roma, che prenderà in esame i casi controversi e sentirà, se del caso, il contribuente svizzero.

3. — I contribuenti svizzeri, nei cui confronti la tassazione ai fini dell'imposta italiana straordinaria sul patrimonio fosse divenuta defini-

tiva prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, avranno, tuttavia, la facoltà di avvalersi del termine straordinario di cui al n. 1 del presente articolo. Nel caso in cui la nuova tassazione fondata sul presente regolamento risultasse più favorevole della precedente, le somme pagate in più saranno loro rimborsate.

4. — I contribuenti svizzeri menzionati all'articolo I, che avranno fatte le dichiarazioni in conformità del numero 1, del presente articolo, saranno esenti, per la loro condotta anteriore alle suddette dichiarazioni, da ogni sanzione o penalità, interessi di mora compresi, prevista dalla legislazione fiscale italiana.

### ART. III.

1. — Le persone fisiche menzionate all'articolo I, lettera a), rimangono, in linea di principio, sottoposte all'imposta italiana straordinaria progressiva sul patrimonio; esse godono tuttavia, dei benefici previsti ai seguenti numeri del presente articolo.

2. — L'Amministrazione italiana procederà alla valutazione ed alla tassazione dei beni delle persone fisiche, accogliendo le dichiarazioni quali saranno state presentate nelle condizioni indicate all'articolo II. L'amministrazione stessa, avrà, tuttavia, la facoltà di rettificare la valutazione dei beni dichiarati, aumentando detti valori nei seguenti limiti:

a) per i terreni, fabbricati e aziende industriali, commerciali ed agricole di ogni genere: fino al valore che è stato o che avrebbe dovuto essere iscritto nel 1947 nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947, rimanendo inteso che questo valore è:

per i terreni e le aziende: il valore fissato per l'imposta ordinaria sul patrimonio dell'anno 1946, moltiplicato per il coefficiente 10, e,

per i fabbricati: il valore fissato per l'imposta ordinaria sul patrimonio dell'anno 1946, moltiplicato per il coefficiente 5;

b) per l'avviamento ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203: fino al doppio del reddito imponibile stabilito per le aziende in questione ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1947;

c) per i titoli ed altri valori mobiliari non quotati in borsa; fino alla concorrenza del minore fra i due valori seguenti:

o il valore fissato per l'imposta di negoziazione per l'anno 1946 (basato, secondo la legge italiana, sul valore fissato per l'anno 1945);

o il valore che è stato o avrebbe dovuto essere iscritto nel 1947 nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947;

d) per le azioni e gli altri titoli quotati in borsa: fino al valore stabilito dall'articolo 18 della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, con una riduzione globale e forfetaria del cinquanta per cento di tale valore.

3. — Si precisa che:

a) i beni immateriali, menzionati all'articolo 6, n. 9 della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sono tassabili soltanto nell'ambito del pa-

trimonio della persona che li sfrutta in territorio italiano e non nell'ambito del patrimonio di colui che abbia ceduto tali beni o il diritto di utilizzarli;

b) gli averi in Italia, appartenenti a persone domiciliate in Svizzera e rappresentati dal prezzo di vendita di merci, *royalties*, interessi o dividendi che avrebbero dovuto ma non poterono essere trasferiti prima del 28 marzo 1947 a causa delle restrizioni in materia di *clearing*, non saranno soggetti all'imposizione italiana;

c) nessuna quota presuntiva in conto « denaro, depositi e titoli di credito al portatore » (articolo 26 della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203) verrà applicata qualora il contribuente non sia domiciliato in Italia;

d) se una persona fisica possiede, in qualità di socio illimitatamente responsabile, una quota di partecipazione in una società di persone costituite in Italia, si procederà, agli effetti della tassazione del socio, ad una valutazione dei diversi elementi dell'attivo sociale, tenendo conto dei criteri previsti al numero 2 del presente articolo;

e) se una persona fisica possiede un'accomandita in una società in accomandita semplice costituita in Italia, la valutazione di dette accomandite verrà effettuata in conformità al numero 2, lettera c) del presente articolo.

#### ART. IV.

1. — Le società e gli enti morali svizzeri, menzionati all'articolo I, lettera b) e c), rimangono, in via di principio, soggetti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ridotta ad un terzo, con un'aliquota massima del 15 per cento, giusta gli articoli 2 e 31, ultimo comma, della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203; esse tuttavia, beneficiano, per la valutazione dei loro beni imponibili, delle stesse facilitazioni accordate alle persone fisiche dall'articolo III, numero 2.

2. — I contribuenti svizzeri indicati al numero 1 del presente articolo, possono chiedere di essere assoggettati all'imposta proporzionale sul patrimonio prevista al titolo II della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, invece che all'imposta progressiva sul patrimonio, determinata secondo le norme richiamate al numero 1 di cui sopra. In tal caso l'Amministrazione italiana procederà ad una nuova tassazione dei beni imponibili e concederà ai contribuenti svizzeri un termine sufficiente per dichiarare se essi desiderano che sia loro applicata l'imposta progressiva o quella proporzionale.

3. — Qualunque sia l'imposta applicata, progressiva o proporzionale, si precisa che:

a) i beni immateriali, menzionati all'articolo 6, numero 9, della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sono tassabili soltanto nell'ambito del patrimonio della persona che li sfrutta in territorio italiano e non nell'ambito del patrimonio di colui che abbia ceduto tali beni o il diritto di utilizzarli;

b) gli averi in Italia di contribuenti svizzeri menzionati al numero 1 del presente articolo, rappresentati dal prezzo di vendita di merci, *royalties*, interessi o dividendi, che avrebbero dovuto ma non poterono essere trasferiti prima del 28 marzo 1947, a causa delle restrizioni in materia di *clearing*, non saranno soggetti all'imposizione italiana;

c) nessuna quota presuntiva prevista all'articolo 26 della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sarà applicata nei confronti dei contribuenti svizzeri menzionati al numero 1 del presente articolo;

d) l'avviamento, giusta l'articolo 17, secondo comma della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, non sarà preso in considerazione, nel caso in cui fosse soggetto a tassazione, se non per il valore fissato all'articolo III, n. 2, lettera b);

e) le riserve tecniche delle filiali istituite stabilmente in Italia di società di assicurazione svizzere, non sono sottoposte all'imposta straordinaria sul patrimonio. Di conseguenza, l'ammontare di tali riserve sarà detratto dall'attivo della filiale nel caso in cui l'imposizione è fondata sui diversi elementi di tale attivo;

f) le disposizioni dell'articolo III, numero 3, lettera d) ed e), si applicano altresì alle società ed enti morali svizzeri.

#### ART. V.

1. — L'imposta straordinaria sul patrimonio dovuta in virtù della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, e degli articoli III e IV del presente regolamento, potrà essere pagata dai contribuenti indicati all'articolo I nel periodo di due anni e, ciò, in dodici rate bimestrali. Detto periodo avrà inizio alla data in cui, essendo divenuta definitiva, in tutto o in parte la tassazione, l'imposta dovuta è iscritta a ruolo.

2. — La sospensione dei provvedimenti fiscali di esecuzione, prevista nel protocollo di negoziazione italo-svizzero del 15 dicembre 1951 e confermata con la circolare del Ministero italiano delle finanze del 18 febbraio 1952, resterà in vigore fino alla messa in esecuzione del presente regolamento.

#### ART. VI.

1. — Una Commissione mista, formata da rappresentanti designati dai due Governi italiano e svizzero, avrà competenza per regolare amichevolmente i casi controversi risultanti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente regolamento.

2. — Detta Commissione mista si riunirà, alternativamente, in Italia e in Svizzera ogni qualvolta uno dei due Governi lo richieda. Essa sarà presieduta da uno dei suoi membri appartenenti allo Stato sul territorio del quale la riunione avrà luogo.

## ART. VII.

Il presente regolamento entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data in cui il Presidente della Commissione permanente di conciliazione italo-svizzera avrà preso atto, a nome della Commissione, dell'accettazione di detto regolamento da parte dei due Governi, tale accettazione dovrà aver luogo entro sei settimane a datare dal 1° novembre 1956.